

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2991 Anno 2019

Presidente: CORRENTI VINCENZO

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 31/01/2019

possessoria

ORDINANZA (ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15101/'15) proposto da:

MARIAN RINO (C.F.: MRN RNI 45C19 A757Y), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall' Avv. Giorgio Azzalini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Santini, in Roma, v. Mercadante, n. 9; - *ricorrente* -

contro

MARIAN MARIA (C.F.: MRN MRA 52T50 A757T), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Valerio Piller Roner e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Giulio Cesare n. 14 A/4; - *controricorrente* -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 790/2015, depositata il 24 marzo 2015 (notificata il 30 marzo 2015);

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso depositato il 17 marzo 2006 il sig. Rino Marian, quale proprietario di un immobile sito in Belluno (v. San Gervasio 75), abitato anche dalle proprie sorelle Maria e Giovanna e confinante con i mappali 179 e 45 di proprietà delle predette germane, chiedeva al Tribunale di Belluno di essere reintegrato nel possesso di una servitù di passaggio (oltre all'ottenimento del risarcimento del danno), il cui tracciato era ubicato sul fondo di cui al citato mappale 179 - di proprietà della sorella Maria - e che gli consentiva di accedere alla statale n. 50,

in quanto quest'ultima sorella aveva posizionato sul percorso dei paletti che impedivano il comodo esercizio della servitù stessa.

Nella costituzione della resistente, preso atto che era venuta a cessare la materia del contendere con riguardo al ricorso possessorio (per effetto della rimozione dei contestati paletti), la causa proseguiva per l'accertamento dell'illecito possessorio oltre in ordine alla decisione sulla domanda risarcitoria. Con sentenza n. 437/2011 l'adito Tribunale riconfermava l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione e respingeva quella di risarcimento danni siccome non era stata comprovata la sussistenza effettiva di un danno a carico del ricorrente (in virtù della mancata produzione di un'autorizzazione da parte dell'Anas per l'esercizio dell'accesso).

Interposto appello ad opera del Marian Rino e nella costituzione dell'appellata, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 790/2015, respingeva il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado, oltre che al danno per responsabilità aggravata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte lagunare confermava quanto già statuito dal primo giudice circa la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di reintegrazione nel possesso così come riteneva che non sussistessero i presupposti per far luogo all'accoglimento della domanda risarcitoria poiché l'appellante non poteva considerarsi titolare di una posizione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù di passaggio avendo utilizzato il varco in modo illegittimo, ovvero senza la prescritta autorizzazione del competente ente stradale. Per effetto della ravvisata inesistenza della tutela possessoria "ab origine" lo stesso appellante veniva condannato al risarcimento del danno per responsabilità aggravata che, unitamente agli onorari del giudizio di secondo grado, erano liquidati in euro 10.955,05 (di cui euro 9.515,00 per compensi).

Nei confronti della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Marian Rino, articolato in cinque motivi, al quale ha resistito, con controricorso, l'intimata Marian Maria.

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – in virtù dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c. in tema di reintegrazione nel possesso di servitù di passaggio e dei principi di diritto di cui alla giurisprudenza di cassazione, avuto riguardo alla irrilevanza della legittimità o meno del possesso esercitato.

2. Con la seconda doglianza il ricorrente ha denunciato – sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., degli artt. 669-bis e segg. c.p.c., delle norme in tema di momento determinante la pendenza della lite nel procedimento possessorio e dei principi di diritto di cui alla giurisprudenza della Corte di cassazione, in relazione alla ravvisata rilevanza della rimozione dei paletti da parte della resistente con riferimento al momento in cui il ricorso possessorio era stato solo depositato ma non ancora notificato, nel mentre la litispendenza del procedimento possessorio si sarebbe dovuta far risalire al predetto deposito.

3. Con la terza censura il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione fra le parti in ordine alla dichiarazione resa dalla Marian Maria all'udienza del 29 giugno 2007, dalla quale si sarebbe dovuta ritenere emergente la confessione della stessa sia in ordine all'elemento oggettivo che a quello soggettivo dello spoglio.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – in virtù dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti della relativa condanna che sarebbe derivata dall'accoglimento anche di uno solo dei tre precedenti motivi.

5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha prospettato – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali in tema di condanna alle spese in ordine al D.M. n. 55/2014, sulla scorta dell'erronea valutazione dei parametri per la liquidazione dei compensi spettanti alla parte ritenuta vittoriosa in appello.

6. Rileva il collegio che i primi due motivi del ricorso sono fondati e devono essere accolti, con il conseguente assorbimento dell'esame delle altre dipendenti o subordinate censure.

7. Assume rilevanza preliminare la valutazione del secondo motivo relativo alla denunciata violazione in cui si deduce che sia incorsa la Corte di appello veneta nel ritenere che - ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito possessorio - dovesse essere conferita rilevanza alla circostanza che la rimozione dei paletti (mediante la cui installazione era stata realizzata la condotta per la quale si era invocata la tutela possessoria della servitù di passaggio), da parte della Marian Maria, era avvenuta solo quando il ricorso possessorio, sebbene già depositato nella cancelleria del giudice competente, non le era stato ancora notificato, il che doveva far considerare giustificata la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Orbene, premesso che il procedimento possessorio va considerato ritualmente radicatosi con il deposito del ricorso introduttivo, ne consegue che la rimozione dei paletti da parte della resistente era intervenuta successivamente a tale momento, ragion per cui non si sarebbe potuto ritenere che fossero effettivamente emergenti tutte le condizioni per addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Infatti, si sarebbe dovuta ravvisare la permanenza dell'interesse del ricorrente all'accertamento e al riconoscimento dell'illiceità della condotta spoliativa (o molestatrice) della resistente in sede di decisione di merito - e ciò a prescindere dal tempo in cui sarebbe potuta intervenire la rimozione dei paletti ad opera della Marian Maria (se prima o dopo la proposizione della domanda giudiziale, purché avanzata nel termine prescritto dall'art. 1168, comma 1, c.c. o dall'art. 1170, comma 1, c.c., a seconda del tipo di azione possessoria esperita) - anche al fine di legittimare l'eventuale statuizione di accoglimento della domanda accessoria risarcitoria che pure era stata formulata dal ricorrente e che - per quanto si dirà con riferimento al primo motivo - era stata respinta dal primo giudice con statuizione confermata in appello sull'erroneo presupposto che il possesso vantato dall'attuale ricorrente non potesse essere tutelabile siccome non risultato in possesso dell'autorizzazione

amministrativa che gli avrebbe consentito l'esercizio del passaggio sulla via dedotta in controversia.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 1578/1987; Cass. n. 7887/1994; Cass. n. 4127/2002) ha, invero, chiarito – e a tale principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio – che, in caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c. , non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, pur non potendo contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza, nel merito, dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese, sia per la valutazione della fondatezza o meno dell'eventuale domanda accessoria risarcitoria proposta (che, nel caso di specie, era stata effettivamente formulata), precisandosi, altresì, che, sul piano effettivo, una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea delle rimessione in pristino della pregressa situazione possessoria, deve implicare anche il riconoscimento dell'illegittimità del suo operato da parte del convenuto.

8. Come anticipato, anche la prima censura merita accoglimento, dovendosi applicare il principio giuridico (al quale pure dovrà attenersi il giudice di rinvio) in virtù del quale, ai fini della tutelabilità della situazione possessoria (nel caso di specie, oltretutto, attinente ad una controversia intercorsa tra privati), non assume rilevanza – come, invece, ritenuto erroneamente dalla Corte territoriale – la legittimità o meno dell'esercizio del vantato possesso (di una servitù di passaggio nell'ipotesi qui specificamente dedotta) e, quindi, l'eventuale mancanza o meno di un titolo autorizzativo, da parte del competente ente stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano un possesso di una servitù su un fondo privato per l'accesso sulla strada pubblica: anche in tal caso la domanda possessoria tra privati è da considerarsi ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al correlato risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita.

E' consolidata, invero, la giurisprudenza di questa Corte nello statuire che, nel giudizio possessorio, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto (riconducibile alla situazione giuridica prevista dall'art. 1140 c.c., anche se, in ipotesi, acquisita illegittimamente) esistente al momento dello spoglio o della turbativa rimanendo estranea in merito ogni questione relativa alla legittimità del possesso e alla sua rispondenza ad un valido titolo (e, quindi, prescindendosi da ogni indagine sulla sussistenza o meno di un diritto a possedere dello spogliato o del molestato).

9. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso con il derivante assorbimento degli altri. Da ciò consegue la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, la quale, oltre a conformarsi ai principi di diritto enunciati ai paragrafi 7 e 8 della presente sentenza, provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese della presente fase di legittimità, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 15 novembre 2018.

Il Presidente

dr. Vincenzo Correnti



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERJ

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 31 GEN. 2019